# COMUNE DI TRIBIANO

(Provincia di Milano)

Comunicato

## Split payment - Legge 23 dicembre 2014 n. 190

La legge di stabilità 2015 (L.23 dicembre 2014 n. 190) all'art. 1, comma 629, lettera b), ha introdotto il meccanismo dello split payment, in base al quale gli obblighi di versamento dell'imposta nei rapporti con gli Enti Pubblici vengono trasferiti dal soggetto fornitore all'Ente. In particolare tale norma prevede l'inserimento nel DPR 633/1972 della seguente voce:

*"Art. 17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di Enti Pubblici).*

1. *Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli Enti Pubblici territoriali e dei Consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, degli Istituti Universitari, delle Aziende Sanitarie Locali, degli Enti Ospedalieri, degli Enti Pubblici, di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli Enti Pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze."*

Il nuovo meccanismo impone pertanto all'Ente Pubblico di "scindere" il pagamento della fattura:

- al fornitore per la quota di imponibile, <u>anche se la fattura riporterà ancora la quota di IVA</u>,
- all'Erario per l'IVA, secondo modalità e termini che verranno fissati con decreto del Ministero dell'Economia.

Nello schema del Decreto viene precisato che il meccanismo delle scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Non cambia invece nulla per le fatture emesse entro il 31dicembre 2014, anche se non ancora saldate.

Al momento le uniche operazioni escluse dal nuovo meccanismo sono quelle per le quali l'Ente Pubblico è debitore d'imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge (inversione contabile dell'IVA) e, inoltre, i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di impresa sul reddito. Ciò significa che non sono previste esclusioni ne soggettive (piccoli fornitori, quali negozianti, edicole, e così via) né oggettive ( fatture di importo minimo). Per di più, le nuove disposizioni fanno riferimento alle operazioni effettuate, non invece alle fatture.

Si sottolinea l'importanza di considerare anche i pagamenti per i quali è previsto l'addebito in conto (per effetto di RiBa, di Rid e altri pagamenti con carta contabile): anche in questo caso troverà applicazione lo split payment. L'addebito in conto non riguarderà però la quota-parte relativa all'IVA, ma solo la quota imponibile: in caso contrario la Tesoreria Comunale si troverà costretta a rifiutare il flusso, non potendo frazionare il pagamento.

Le fatture emesse dovranno dunque riportare l'IVA, con la consapevolezza che la stessa non verrà mai incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17- ter del DPR 633/1972 (split payment). L'Ente provvederà al momento del pagamento a stornare dal totale della fattura la quota di IVA da versare direttamente all'Erario, provvedendo ad emettere mandato di pagamento al fornitore per la sola quota dell'imponibile.